



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV. CIMITERIALI Ufficio RAGIONERIA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 151 DEL 12-12-2017

Reg. generale n. 756 del 12-12-2017

Oggetto: DETERMINAZIONE TRATTAMENTO RIDOTTO PER I PRIMI DIECI GIORNI DI MALATTIA - MESE DI NOVEMBRE 2017.
--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

VISTA la sottostante tabella, dalla quale risulta che i dipendenti citati sono rimasti assenti dal servizio per malattia nei giorni a fianco di ciascuno indicati;

VISTO l'articolo 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

“1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità ed emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattie dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”;

DATO ATTO che le assenze non rientrano nelle fattispecie previste dal secondo periodo della sopra riportata norma;

VISTO l'articolo 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'articolo 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

RITENUTO di dover determinare il trattamento economico spettante ai dipendenti inseriti nella sottostante tabella, per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

VISTO che, in ordine alla definizione di «*trattamento economico fondamentale*» l'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 testualmente recita:

«1. *Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi*»;

CHE l'articolo 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «*nozione di retribuzione*», non fa alcun riferimento al concetto «*trattamento economico fondamentale*»;

RITENUTO, comunque, di poter identificare il «*trattamento economico fondamentale*» con la «*retribuzione base mensile*» di cui al comma 2, lettera b), del citato articolo 10 del CCNL 9 maggio 2006;

VISTO che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro, che sono da considerare fra gli assegni fondamentali anche la retribuzione individuale di anzianità (RIA), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione nel rispetto degli articoli 14 del CCNL 1998/2001 e 38 del CCNL del 14/09/2000 (code contrattuali);

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 21 aprile 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l'articolo 107 del sopra richiamato D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di NON CORRISPONDERE, ai dipendenti della sottostante tabella, il relativo trattamento economico per i giorni di assenza per malattia relativi al mese di novembre 2017:

MATR.	DIPENDENTE	GG. ASS. TOTALI	GG. VALIDI PER LA RIDUZIONE	IMPORTO
4	Colcerasa Euro	4	4	€ 6,87
5	Dignani Maria Teresa	2	2	€ 3,52
172	Mosca Alberto	20	10	€ 26,60
499	Memè Alessandra	5	5	€ 13,76

506	Morrone Maria Luisa	3	3	€ 5,87
-----	---------------------	---	---	--------

3. di **PRENDERE ATTO** che l'economia risultante non può essere utilizzata per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.-

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ORAZI ELISABETTA

Si appone il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

Treia, 12-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORAZI ELISABETTA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 21-02-2018.

Treia, lì 06-02-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Palmieri Liliana

E' copia conforme all'originale.

Treia, lì 06-02-2018

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Palmieri Liliana